

gli ufficiali superiori sia di 70 anni in luogo di 65. Questo è il solo emendamento che ora propongo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Mi spiace di dover dire, riguardo all'emendamento dell'onorevole Cavalletto, che si è dovuto stabilire una norma diversa. Noi riconosciamo il patriottismo dei vecchi militari, i quali vorrebbero servire finchè hanno un soffio di vita; ma ciò non è nell'interesse del servizio.

Molti a 70 ed anche a 75 anni, se scoppiasse la guerra, vorrebbero prendervi parte: ma allora il fisico non risponde sempre alla volontà. In tesi generale bisogna adottare un limite, e pare che questo limite di 65 anni risponda abbastanza alle esigenze del servizio ed alla soddisfazione cui hanno diritto i vecchi militari che vogliono continuare a prestar servizio.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento proposto dall'onorevole ministro ossia la soppressione delle parole: « e se da otto anni rivestiti del grado, possano ottenere le onorificenze del grado superiore, » si alzi.

(È approvato.)

Pengo ora ai voti l'articolo 16 così emendato. Chi lo approva sorga.

(È approvato.) (*Conversazioni*)

Facciano un po' di silenzio.

« Art. 17. Agli ufficiali di complemento, di riserva, di milizia territoriale chiamati in servizio si applicano le leggi e i regolamenti dell'esercito permanente. »

(È approvato.)

« Art. 18. S'intendono abrogate tutte le anteriori disposizioni le quali siano in contraddizione colla presente legge. »

La Commissione d'accordo col ministro, propone questa aggiunta:

« Fermo restando il disposto dalle leggi di avanzamento del 1853, n° 1625, e sullo stato degli ufficiali del 1852, n° 1376, le quali vengono estese agli ufficiali di complemento, in quanto non sono contrarie alla presente legge. »

BARATIERI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BARATIERI, relatore. Veramente vi è una piccola omissione, dovuta a una dimenticanza.

Si sono omesse le parole: « di riserva e di milizia territoriale. »

Io, a nome della Commissione e d'accordo col ministro della guerra, propongo che queste parole

si aggiungano dopo le altre: « agli ufficiali di complemento. »

PRESIDENTE. Mi mandi scritta la correzione.

(*Il relatore la trasmette.*)

Rileggo dunque l'articolo 18 come è stato corretto:

« S'intendono abrogate tutte le anteriori disposizioni le quali siano in contraddizione colla presente legge, fermo restando il disposto dalle leggi di avanzamento, del 1853, n° 1625, e sullo stato degli ufficiali del 1852, n° 1376 le quali vengono estese agli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale, in quanto non sono contrarie alla presente legge. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« *Disposizioni transitorie.* — Art. 19. I sott'ufficiali attualmente in congedo che lasciarono l'esercito dopo 8 anni di servizio e prima della promulgazione della presente legge, potranno essere nominati sottotenenti di complemento purchè non oltrepassino l'età di 33 anni compiuti, ed abbiano i requisiti di coltura generale, di istruzione militare e di condotta indicati alla lettera c dell'articolo 1. »

(È approvato.)

« Art. 20. Gli ufficiali attualmente effettivi nella milizia mobile sono conservati, e potranno cessare da tale posizione o per dimissione volontaria, o per constatata inabilità al servizio mobile o raggiungendo i limiti massimi di età da fissarsi con decreto reale. »

(È approvato.)

Ora viene un articolo aggiunto, proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero:

« Art. 21. Per un anno a partire dalla promulgazione della presente legge è fatta facoltà al ministro della guerra di nominare sottotenenti di complemento i militari di 1^a categoria attualmente sotto le armi che abbiano compiuti 18 mesi di servizio, e quelli in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente od alla milizia mobile, quando riuniscano le condizioni indicate al 1° comma della lettera d dell'articolo 2, ne siano riconosciuti meritevoli per condotta ed attitudine e ne superino i prescritti esami.

« In tale qualità essi assumeranno gli obblighi di servizio specificati agli articoli 3, 7 e 9 per gli ufficiali di complemento indicati alla lettera d dell'articolo 1. »

(È approvato.)

Questa legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.